



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del

Personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria

Comparto Funzioni Centrali

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Dirigenza Area Funzioni Centrali

OGGETTO: Bozza circolare circuito Media Sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario.

Si trasmette per eventuali osservazioni, la bozza della circolare relativa al circuito Media Sicurezza.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Circolare n.

Roma,

Signori Provveditori regionali
LORO SEDI

e, p.c.

Signor Vice Capo del Dipartimento
Signori Direttori generali
SEDE

Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Circuito media sicurezza - Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario

1. Premessa

Il circuito di media sicurezza rappresenta nell'ambito penitenziario la fascia di maggior rilevanza numerica e sicuramente quella su cui maggiormente hanno inciso le modifiche organizzative che, per motivazioni diverse, si è reso necessario apportare al fine di fronteggiare le varie emergenze che hanno caratterizzato negli ultimi anni l'esecuzione penale inframuraria.

Le molteplici indicazioni che questo Dipartimento ha via via impartito e le diverse modalità con le cui le stesse sono state interpretate nei diversi territori, ci consegnano oggi un sistema penitenziario caratterizzato da prassi eterogenee, non sempre adeguatamente strutturate rispetto al quadro normativo nazionale ed internazionale, specie se si tiene conto delle importanti innovazioni introdotte nel sistema dalle modifiche all'ordinamento penitenziario dell'ottobre 2018 e della recentissima adozione della Raccomandazione 1.7.2020 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che aggiorna le Regole Europee del 2006.

Si pone dunque con urgenza la necessità di dare all'organizzazione del circuito un nuovo assetto unitario.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Le direttive che in questa sede si indirizzano alle SS.LL., in modo che se ne faccia buon governo con la collaborazione dei Signori Direttori e di tutto il personale dipendente, vogliono privilegiare un approccio concreto, giuridicamente fondato e strutturato in un percorso organizzativo che indubbiamente non può esaurirsi con la presente lettera circolare e che tuttavia richiede, sin da subito, l'attivazione di un cambiamento sentito e non più procrastinabile.

Si intende, tra l'altro e in particolare, superare il dualismo tra custodia aperta e custodia chiusa che, peraltro, non trova formalizzazione sull'ordinamento penitenziario. Si preferisce, viceversa, impostare le direttive in ragione delle previsioni, queste sì ordinamentali, che regolano il trattamento individualizzato ex art. 13 o.p. e, come si vedrà, parlare in termini di ordinaria gestione pur con delle differenze dettate dalle specifiche esigenze trattamentali.

2. Presupposti organizzativi generali

L'intero impianto di seguito prospettato si fonda su alcune previsioni normative che esprimono principi generali fondamentali ed insopprimibili. Tra questi la suddivisione dei detenuti, sia sul piano giuridico (art. 14 o.p.) che su quello trattamentale (artt. 30 e 31 r.e.) e la gestione integrata degli istituti a livello distrettuale (art. 115 r.e.).

Quest'ultima, in particolare, assume carattere prioritario in quanto una buona programmazione consente, in prospettiva, di assegnare adeguatamente le persone detenute.

Senza appesantire l'azione in oggetto si chiede, quindi, alle SS.LL. di adeguare rapidamente i rispettivi circuiti regionali avendo cura di calibrare i reparti in riferimento al numero dei detenuti definitivi con pene superiori ai cinque anni e quelli con pene inferiori a tale limite, in modo da poter tendere alla realizzazione della differenziazione prevista dall'art. 59 o.p. e 110 r.e.

Per quanto riguarda le sezioni ex art. 32 r.e., considerato che non è stato ancora attuata una capillare diffusione delle stesse e ritenuto che questo limiti la possibilità di tutelare i restanti reparti ordinari, esse verranno previste in ogni istituto e individuate avendo cura di valutare il numero di detenuti, allo stato



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

presenti, che per tipo di comportamento e necessità di tutela della comunità penitenziaria, si ritiene di dovervi assegnare.

Nel rimandare al successivo paragrafo il dettaglio delle varie tipologie dei reparti detentivi si chiarisce che l'assetto dei vari circuiti potrà variare, ovviamente, in ragione del variare, ad esempio, del numero dei condannati rispetto a coloro i quali sono ancora in attesa di una sentenza definitiva, oppure delle persone per le quali è stata valutata l'opportunità di una temporanea allocazione presso una sezione ex art. 32 r.e., o di quelle inseribili nei programmi di trattamento avanzato.

Le SS.LL. loro, pertanto, cureranno con cadenza annuale a far data da (...), tenendo conto delle risultanze dei Progetti di Istituto, del relativo monitoraggio semestrale e in previsione della predisposizione del Documento Programmatico Territoriale, la verifica della coerenza dell'assetto del circuito ex art. 115 r.e. sul territorio di competenza dei rispettivi Provveditorati, procedendo alla proposta delle modifiche più opportune alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento che, fatte le debite valutazioni e acquisito il parere dello scrivente, procederà all'approvazione, provvedendo di conseguenza alla registrazione sull'Applicativo 15.

3. Definizioni operative e schema riepilogativo dei circuiti per istituto

Ciò che si rende assolutamente necessario è riportare ad unità la definizione dei modelli detentivi applicabili al circuito di media sicurezza (intendendo ivi compreso il "sottocircuito" dei detenuti protetti) e ad altri circuiti penitenziari (collaboratori, familiari di collaboratori, ecc.) correlando le definizioni nominali a modalità di intervento tali da garantire la piena garanzia dei diritti e l'applicazione delle previsioni ordinamentali di cui al Titolo Primo - Capo III "Modalità di Trattamento" e al Capo IV "Regime penitenziario" dell'Ordinamento Penitenziario e la relativa correlazione con le Regole Penitenziarie Europee - Raccomandazione R(2006)2 con particolare riferimenti alle Parti II, IV, VII e VIII.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ciò posto si dispone che **presso ogni Istituto** sia definita un'articolazione strutturata in sezioni/reparti diversamente caratterizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento finalizzata a rendere concreti i principi direttivi di cui al Capo I dell'Ordinamento Penitenziario, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi dei detenuti.

Rimane fermo il principio per cui, in caso di eventi straordinari la Direzione dell'Istituto Penitenziario potrà richiedere celermente, anche per le vie brevi, al Provveditore Regionale di modificare tale articolazione. Il Provveditore Regionale valuterà se autorizzare la richiesta e ne darà tempestiva comunicazione al Sig. Capo Dipartimento.

Premesso tutto quanto sopra, si indicano di seguito le tipologie di sezioni detentive che, fatte salve motivate eccezioni, dovranno essere previste in tutti gli istituti penitenziari.

Stanze per l'accoglienza

Individuate - secondo i flussi di ingresso - nel numero di una o più stanze per la prima ubicazione dei detenuti provenienti dalla libertà e per trasferimento, ove non sia possibile l'immediato inserimento nelle sezioni ordinarie. La permanenza sarà la più breve possibile e comunque strettamente ed esclusivamente legata ai tempi di attesa necessari per le operazioni di immatricolazione e alle incombenze legate all'ingresso in carcere previste dall'art. 23 r.e. che indicativamente non paiono poter superare le 24 ore. L'assegnazione in dette camere di pernottamento sarà oggetto di registrazione dalla quale si ricavino data e orario di ingresso e di dimissione. Esse dovranno essere confortevoli e dotate di adeguato arredamento, individuate laddove possibile in prossimità degli uffici ove avvengono le iniziali procedure di ingresso o degli uffici di sorveglianza generale. Giova richiamare in questa sede le molteplici raccomandazioni contenute nelle disposizioni dipartimentali e nel Piano Nazionale per la Prevenzione delle condotte suicidarie, circa la delicatezza del momento di ingresso in istituto sia dalla libertà che dal trasferimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Sezioni Ordinarie

Sono sezioni destinate ad accogliere:

- i soggetti in ingresso, dei quali si renda necessaria la conoscenza, ancorchè provenienti da altri Istituti;
- coloro che non siano ritenuti sufficientemente in grado di sostenere l'adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria;
- i detenuti per i quali viene ritenuta possibile la dimissione dalla sezione ex art. 32 r.e.

Regime penitenziario - In tali sezioni il limite temporale di permanenza fuori dalle camere di pernottamento è pari ad otto ore e la vita detentiva è caratterizzata dall'apertura delle stanze esclusivamente per assicurare a chi intenda parteciparvi lo svolgimento delle seguenti attività:

- fruizione della socialità in appositi locali comuni;
- permanenza all'aria aperta
- partecipazione ad attività trattamentali che si effettuano in locali distinti da quelli di pernottamento.

Al fine di consentire la piena fruizione di tutte le opportunità, si avrà cura, nella predisposizione organizzativa, di evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle attività.

Fatta salva l'organizzazione di periodici momenti di deflusso dagli ambienti comuni alle camere di pernottamento e viceversa in tale modello non è prevista la libertà di movimento e di stazionamento dei ristretti all'interno della sezione e, pertanto, le camere detentive rimangono chiuse.

Il servizio del personale di Polizia Penitenziaria deve essere espletato all'interno della sezione (c.d. "servizio in presenza"), così come disciplinato dall'art. 42 d.P.R. n. 82/1999, al fine di fornire ogni elemento utile per le successive valutazioni sul comportamento inframurario del singolo detenuto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Trattamento penitenziario. I detenuti ristretti nelle sezioni ordinarie possono appartenere a diverse tipologie: nuovi giunti dalla libertà primari, nuovi giunti dalla libertà recidivi, trasferiti da altre sedi, estromessi da sezioni a trattamento avanzato o spostati da sezioni ex art. 32 r.e. Si tratta dunque di gruppi composti ai quali dovranno essere offerte tutte le attività trattamentali proposte dalla struttura, anche se localizzate fuori dalle sezioni detentive, tenendo conto delle loro peculiarità personali, perché possano sperimentarsi in percorsi di emancipazione individuale verso una progressione positiva, partecipata e condivisa dall'interessato, del percorso trattamentale.

E' doveroso che le Direzioni si adoperino per rafforzare il numero di attività strutturate - da destinare ai detenuti di tutti i circuiti detentivi che potranno esservi ammessi contemporaneamente, secondo il proprio programma di trattamento individuale - siano esse formative, culturali, artistiche o anche di mero intrattenimento, consentendone lo svolgimento in ampie fasce orarie della giornata, superando la prassi di limitarle alle operazioni di conta entro le ore 16.00, per giungere sino alla fase preserale: non va dimenticato infatti il precetto dell'art.15 O.P. che, nel declinare gli elementi del trattamento, altro non fa che indicare all'istituzione penitenziaria ogni possibile azione che possa toccare l'interesse e generare il "fare costruttivo" della persona detenuta.

Una particolare attenzione andrà posta ai contatti con la famiglia, per i quali dovrà essere sempre previsto almeno un giorno festivo al mese, anch'essi annoverati tra gli elementi del trattamento per la loro particolare incisività sulla proiezione della persona detenuta nella dimensione esterna e futura.

Non è questa la sede per addentrarsi nella specificità del processo pedagogico, ma è certo che l'interiorizzazione e l'adesione alle regole e ai tempi che scandiscono la quotidianità diventa in questo caso il primo elemento con cui confrontarsi, funzionale allo sviluppo del senso di compartecipazione comunitaria e insieme alla riappropriazione di un sé proiettato in una più ampia identità collettiva e sociale.

Le risposte alle opportunità che verranno predisposte in questa fase costituiranno dunque il fondamento su cui l'equipe di Osservazione e Trattamento potrà strutturare il Programma di Trattamento individualizzato



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(art. 13 o.p.) nel quale orientare le eventuali scelte di inserimento verso sezioni connotate da diverse modalità gestionali. ¹

Sezioni Ordinarie a trattamento intensificato

Le sezioni ordinarie a trattamento intensificato sono destinate all'assegnazione di detenuti ritenuti idonei ad essere ammessi ad attività che implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi e/o una permanenza fuori dalle camere di pernottamento per un tempo non inferiore alle dieci ore al giorno.

L'inserimento in tali sezioni costituirà specifica previsione nel Programma di Trattamento individualizzato, rispetto al quale verrà richiesta formale adesione e partecipazione al detenuto.

Regime penitenziario - Il modello si contraddistingue per libertà di movimento dei ristretti nella sezione, nel reparto e negli ulteriori spazi appositamente individuati per lo svolgimento delle attività e, pertanto, le camere di pernottamento rimarranno aperte per un tempo minimo di dieci ore giornaliere, stabilendo alle ore 21.00 l'orario massimo per la chiusura, fatte salve deroghe connesse allo svolgimento di particolari attività (es. rappresentazioni teatrali, lavorazioni che necessitano di particolare articolazione oraria, quali forni, officine, ecc.)

Il personale di Polizia Penitenziaria espleta il proprio servizio tendenzialmente in modalità dinamica, avvalendosi anche dell'ausilio di sistemi di video sorveglianza e automazione dei cancelli. Qualora le caratteristiche dell'istituto non consentano tali possibilità, le Direzioni dovranno attivarsi per richiedere gli opportuni adeguamenti tecnologici.

¹ Regola 51 Raccomandazione R(2006)2



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Laddove sia possibile realizzare ovvero siano già istituite apposite sale operative di reparto, in grado di assicurare il controllo remoto delle sezioni, la vigilanza delle stesse e degli spazi destinati alle varie attività trattamentali, sarà affidata al personale preposto alla videosorveglianza, con il supporto di pattuglie mobili, attraverso controlli mirati e regolari. Ciò consentirà altresì di verificare l'effettiva e costante partecipazione dei detenuti ai programmi trattamentali, eventuali criticità ed il conseguente risparmio e recupero di risorse umane.

Trattamento penitenziario - La caratterizzazione principale delle sezioni a trattamento intensificato sarà data dal rafforzamento dei processi di responsabilizzazione e partecipazione dei singoli e dalla maggior possibilità di autodeterminazione, attraverso la facilitazione di accessi alla socialità, alle attività trattamentali, ai luoghi comuni. E' auspicabile in tali sezioni l'individuazione di spazi e momenti aggregativi e, ove possibile, la consumazione in comune del pasto.

E' utile in tal senso individuare specifiche prescrizioni, che il detenuto, nell'ambito della maggiore possibilità di autodeterminazione, dovrà impegnarsi a rispettare con la sottoscrizione del Programma di Trattamento, quali:

- mantenere una condotta improntata alle regole della civile e responsabile convivenza comunitaria tanto nei confronti dei compagni di detenzione quanto nei confronti degli operatori;
- assumere un comportamento attivo e partecipativo nell'organizzazione della vita comunitaria e nelle attività che in tale ambito vengono realizzate;
- rispettare orari, regolamento e disposizioni che regolano la quotidianità detentiva;
- curare l'igiene personale e dei luoghi comuni e riservati, compresa la propria camera di pernottamento;
- sottoporsi ad ogni eventuale legittimo controllo ritenuto necessario.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il consolidamento del percorso di responsabilizzazione potrà costituire elemento di valutazione da parte dell'equipe di Osservazione e Trattamento per aprire prospettive di ampliamento del percorso trattamentale, attraverso proposte di ammissione a lavoro esterno, a progetti di pubblica utilità, alla concessione di permessi premio, a forme alternative alla detenzione proposte dal Consiglio di Disciplina ex art. 76, 2 comma, lettera b). r.e.

Di contro, l'involgersi del percorso trattamentale potrà prevedere, previa valutazione dell'èquipe di osservazione e trattamento, la disposizione di rientro in sezioni ordinarie, o, nei casi più gravi, di assegnazione in sezioni ex art. 32 r.e.

Sezioni ex art. 32 D.P.R. 230/2000

Connotano il modello di applicazione per le sezioni detentive degli istituti penitenziari in cui vengono assegnati per periodi massimi di sei mesi eventualmente rivalutabili *"detenuti e gli internati che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni"* per la cui valutazione si terrà conto della gravità dei reati, del comportamento intramurale con particolare riferimento all'aver dimostrato tendenza aggressività e/o alla fuga o comunque a comportamenti pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

Regime Penitenziario - Tali sezioni sono disciplinate secondo criteri che implicano una maggior chiusura rispetto al modello detentivo ordinario. In esse sarà garantito esclusivamente il tempo di permanenza all'aperto nei limiti minimi ordinamentali (*non inferiori a quattro ore al giorno, comprimibili a due ore al giorno per giustificati motivi - art. 10 O.P.*) e, ospitando i soggetti portatori di maggiori profili di complessità relazionale e gestionale, vedranno un particolare presidio di sicurezza, ravvisando la necessità di un controllo in presenza fisso (art. 42 d.P.R. n. 82/1999). In nessun caso dovrà trovarsi commistione tra le persone ivi allocate e quelle destinate a provvedimenti di isolamento disciplinare. Infatti è da considerarsi un grave errore considerare il regime di tali reparti in via analogica a quello disciplinare.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Trattamento penitenziario - Le modalità di intervento da predisporre nei confronti dei ristretti assegnati alle sezioni ex art. 32 costituiscono sicuramente la parte più impegnativa dell'intervento penitenziario. I soggetti ivi ristretti infatti costituiscono una fascia particolarmente problematica, tale da dover essere gestita attraverso una presa in carico multidisciplinare mirata ad affrontare le problematiche di cui sono portatori. Per tale motivo dovrà essere intensificata la presenza di operatori del trattamento (funzionari giuridico pedagogici, esperti ex art. 80, volontari, mediatori culturali) così come il coinvolgimento delle professionalità sanitarie, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche personologiche poste alla base delle difficoltà relazionali e comportamentali e individuare congiuntamente un programma di intervento personalizzato che tenga conto delle peculiarità personologiche del soggetto.

Anche in questi casi non va sottovalutata la rilevanza dei contatti familiari, da sostenere, quando presenti, in ogni forma.

Una notazione specifica in questo ambito deve essere espressa rispetto ai detenuti stranieri, essendo proprio questi, nella maggior parte dei casi, i destinatari delle assegnazioni presso le sezioni ex art. 32 a causa dei comportamenti posti in essere.

Non sono infatti infrequenti i "corto-circuiti" generati dalla scarsa padronanza delle lingue, i malintesi afferenti alla non conoscenza di prassi e abitudini delle diverse culture. Appare pertanto necessario, nell'indirizzo tracciato dall'art. 35 r.e., adottare ogni strumento possibile per migliorare i processi comunicativi e le relazioni interpersonali con e tra i ristretti, oltre che attraverso interventi strutturati dei mediatori linguistici e culturali, oggi in molte sedi presenti grazie a progettualità territoriali, ma ormai convenzionabili anche come esperti ex art. 80 e di prossima immissione nei ruoli penitenziari, la cui presenza andrà favorita con carattere di continuità anche nelle fasce pomeridiane².

Particolare ponderazione, infine, andrà prestata rispetto al ricorso alla "psichiatizzazione" di comportamenti indisciplinati e non conformi dei

² Regole 37 e 38 Raccomandazione R(2006)2



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

detenuti, spesso confusi con patologie della sfera psichica, disconfermati da dati oggettivi quali gli esiti delle osservazioni ex art. 112 che escludono, nella maggior parte dei casi, situazioni patologiche. Analoga ponderazione sarà richiesta rispetto alle ipotesi di trasferimento per motivi di opportunità e di sicurezza.

Sarà invece fondamentale ricercare modalità di intervento integrato attivo quali la graduale partecipazione alle attività presenti in istituto, soprattutto di carattere pratico, alle quali, tenendo conto del carattere di temporaneità dell'assegnazione nelle sezioni art. 32 e della necessità di valutare periodicamente i soggetti ivi inseriti, dopo il necessario periodo di osservazione e nell'obiettivo di sperimentarne l'affidabilità, potranno essere ammessi a partecipare, anche unitamente ai detenuti appartenenti ai circuiti ordinario e ordinario a trattamento intensificato, secondo le valutazioni del gruppo interdisciplinare e le previsioni di progressività che dovranno essere contenute nel programma di trattamento individualizzato, con il fine di rafforzare la prevenzione delle tante situazioni di estrema criticità che, spesso a causa della mancata presa in carico del singolo, rischiano di degenerare in eventi turbativi per l'ordine e la sicurezza.

Sezioni di isolamento ex art. 33 D.P.R. 230/2000

Le sezioni di isolamento dovranno essere rigorosamente ed esclusivamente adibite all'esecuzione dei provvedimenti indicati all'art. 33 O.P. (isolamento giudiziario, isolamento sanitario, isolamento disciplinare³). Per l'isolamento sanitario è preferibile individuare apposite stanze, possibilmente prossime alle zone ambulatoriali.

³ L'aggiornamento 2020 delle Regole Penitenziarie Europee pone un particolare accento sull'isolamento per motivi disciplinari, raccomandandone l'adozione solo in ultima istanza, per un tempo stabilito in modo specifico e comunque il più breve possibile e stabilendo che, coloro che saranno sottoposti a tale misura dovranno ricevere quotidianamente la visita del direttore del carcere o di un membro autorizzato del personale penitenziario, nonché quella di un medico. Regole 37 e 38 Raccomandazione R(2006)2.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

In ogni caso la permanenza in detti reparti non potrà, in alcun modo, superare i limiti temporali prescritti dalla norma o dalle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria o del Sanitario addetto e sarà oggetto di registrazione dalla quale si ricavano data e orari di ingresso e di dimissione.

Nell'ambito dei Circuiti Regionali, definiti nei singoli Provveditorati Regionali ai sensi dell'art. 115 d.P.R. 230/2000, tenendo conto delle caratteristiche dei detenuti presenti e delle progettualità trattamentali attuabili potranno essere attivate anche:

Sezioni/Istituti a custodia attenuata

regolamentati dalla C.M. 3673/6125 del 27.07.2017, dovranno avere una specifica, peculiare progettualità condivisa con gli enti sanitari e territoriali ed un proprio Regolamento interno, attagliato alla vocazione trattamentale che si intende conferire alla struttura.

Tali sezioni/istituti saranno distinti per particolari tipologie di detenuti quali:

- detenuti appartenenti al circuito di media sicurezza, con i quali sia possibile attivare programmi di trattamento "avanzato";
- detenuti affetti da dipendenze patologiche (Sezioni di specifico trattamento e Istituti a Custodia Attenuata per Tossicodipendenze);
- detenute madri con prole (Istituti a Custodia Attenuata per Madri).

Infine alcune sezioni di ridotta capienza saranno destinate a categorie omogenee per le quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni in ragione dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale (art. 14 O.P. come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera e) e numero 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 123), garantendo comunque, fatte salve le necessarie cautele per la loro tutela, la partecipazione alle attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta (art. 14 O.P. c. 8), ricorrendone i presupposti di cautela e fattibilità.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Una notazione a sé stante appare necessaria per le **Articolazioni per la tutela della salute mentale e i Reparti di Osservazione Psichiatrica ex art. 112 r.e.** (a volte tra loro unificate in unica struttura) la cui organizzazione, così come le assegnazioni, dovranno essere necessariamente valutate con le Autorità Sanitarie territoriali che ne hanno la primaria responsabilità⁴ e sottoposte all'Autorità Giudiziaria di riferimento per l'emanazione delle disposizioni di competenza, tenendo conto delle esigenze di trattamento e di intervento correlate alla gestione di detenuti portatori di acclerate patologie della sfera psichica. Previste dall'allegato C) al D.P.C.M. 01.04.2008, le Articolazioni per la Salute Mentale sono infatti attivate presso gli istituti penitenziari esclusivamente per l'inserimento di *"soggetti detenuti che presentino disturbi psichici gravi, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 111 r.e. (commi 5 e 7), ai soggetti di cui all'art. 148 c.p. ed ai soggetti di cui all'art. 112 r.e. In tali sezioni gli interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi sono assicurati dai dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie territorialmente competenti, oltre che dagli altri specialisti del Servizio."*⁵

4. Procedure e criteri per l'assegnazione dei singoli detenuti e internati.

L'assegnazione di un detenuto presso sezioni detentive deve necessariamente ispirarsi a tre ineludibili principi da salvaguardare:

- la conduzione di un' istruttoria
- la collegialità della valutazione,
- l'esclusiva competenza del Direttore dell'Istituto.

La collegialità della valutazione nei diversi passaggi da una tipologia di sezione ad altra, sarà garantita dal Gruppo di Osservazione e Trattamento, o da una sua espressione nominata allo scopo dalla Direzione dell'Istituto con

⁴ Regola 47 Raccomandazione R(2006)2

⁵ Conferenza Unificata - Accordo rep. 3/CU del 22.01.2015 "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali".



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

apposito ordine di servizio⁶; le procedure saranno regolamentate e documentate, anche al fine di esplicitare con chiarezza le motivazioni dell'Amministrazione a fronte di eventuali possibili reclami ex art. 35 o.p.

Ai fini dell'assegnazione dei singoli detenuti e internati del circuito di media sicurezza alle sezioni del nuovo modello detentivo occorre distinguere le diverse situazioni:

- a) assegnazione al momento dell'ingresso dalla libertà; in questo caso non potrà che essere effettuata da chi cura ordinariamente le assegnazioni secondo le direttive interne, per lo più coincidenti con i responsabili della Sorveglianza Generale; di norma la persona, dopo le procedure di accoglienza, verrà assegnata in sezione ordinaria, avendo cura di rispettare le eventuali cautele e disposizioni dettate dall'A.G. e quelle in uso presso l'istituto in ragione delle eventuali esigenze di cautela penitenziaria. Tale assegnazione durerà il tempo strettamente necessario per una sua rivalutazione collegiale;
- b) assegnazione al momento dell'ingresso per detenuto proveniente da altro istituto. Anche in questo caso non potrà che essere effettuata da chi cura ordinariamente l'assegnazione secondo le direttive interne ma sarà importante valutare in primo luogo le motivazioni per le quali il detenuto viene trasferito, che, ai sensi dell'art. 42 O.P., sono individuate in cinque principali categorie:
 1. motivi di sicurezza
 2. esigenze di istituto
 3. motivi di giustizia
 4. motivi di salute

⁶ Non appare inutile rammentare che sono componenti dell'Equipe di Osservazione e Trattamento (da non confondersi con il Gruppo di Osservazione e Trattamento - cfr. circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003)

- Il Direttore - che lo presiede
- Il Funzionario Giuridico Pedagogico
- L'Esperto ex art. 80 O.P. (relativamente ai casi segnalati)
- Il Personale di Polizia Penitenziaria (che può essere rappresentato dal Comandante di Reparto, dal Responsabile di Unità Operativa, ecc. in base all'organizzazione vigente in Istituto)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

5. motivi di studio e familiari (nei quali, ai sensi dell'art. 30 c.4 r.e si intendono annoverati anche i trasferimenti usualmente indicati con "motivi trattamentali", disposti in ragione della correlazione tra il programma individualizzato e l'organizzazione del circuito penitenziario ex art. 115 r.e.).

- 1) I trasferimenti per motivi di sicurezza trovano evidentemente la loro origine da situazioni di gravi criticità, non risolvibili nell'istituto di provenienza. Sarà pertanto opportuno valutare l'opportunità di un diretto inserimento in sezione ex art. 32 r.e., ferma restando la possibilità, anche in un arco temporale inferiore ai sei mesi ordinariamente previsti, di valutare un passaggio verso sezioni ordinarie in base alle possibilità di intervento con e per la persona e le capacità di presa in carico della sede ricevente;
- 2) trasferimenti per esigenze di istituto: si tratta evidentemente di trasferimenti disposti per cause che esulano dalla diretta responsabilità del detenuto (es. provvedimenti deflativi); in questi casi l'assegnazione corrisponderà alla tipologia di sezione analoga a quella di provenienza;
- 3) trasferimenti per motivi di giustizia. Valgono le medesime indicazioni di cui al punto precedente, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- 4) trasferimenti per motivi di salute. Anche in questo caso valgono le medesime indicazioni di cui al punto precedente, fatta salva la necessità di individuare specifici reparti/sezioni secondo le indicazioni sanitarie;
- 5) trasferimenti per motivi di studio e familiari. Sono i casi in cui è più marcata la natura trattamentale del trasferimento, motivo per cui l'assegnazione dovrà garantire la continuità del percorso da cui il detenuto proviene, inserendolo in sezione ordinaria o a trattamento avanzato. Per motivi di ricettività o di verifica dell'adattamento al contesto, può prevedersi - per quanti provenienti da sezioni a trattamento avanzato - un primo inserimento in sezione ordinaria, cui dovrà seguire una rivalutazione nel tempo più breve possibile.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Al fine di avere sin nell'immediato ampia disponibilità di informazioni sul detenuto, dovrà essere portato a pieno regime l'utilizzo dell'applicativo Afis nella parte riservata alle aree pedagogiche; per tale motivo dovrà essere incrementata la predisposizione di postazioni informatiche collegabili in rete nei luoghi ove tali operatori svolgono ordinariamente i colloqui. Ciò consentirà anche uno snellimento delle incombenze burocratiche di tali settori, affrancando dalla necessità di inviare successivi rapporti informativi agli istituti presso i quali i detenuti vengono spostati.

Tuttavia, nel corso del perfezionamento di tale importante strumento di condivisione delle informazioni, si ritiene opportuno che nei provvedimenti riguardanti i singoli detenuti sia sempre indicata la sezione presso la quale gli stessi si trovano ristretti, senza che questo, per le motivazioni sopra argomentate, costituisca elemento vincolante per la determinazione successiva della sua assegnazione.

- c) Assegnazione in corso di detenzione. Qualunque sia stata la prima assegnazione nel termine di sei mesi e successivamente ogni qualvolta se ne presenti necessità, essa sarà oggetto di rivalutazione collegiale da parte del gruppo nominato dal Direttore dell'istituto sulla base delle risultanze del fascicolo personale e degli sviluppi trattamentali intervenuti nel periodo intercorso. L'assegnazione sarà ovviamente oggetto di modificazione al ricorrere di condizioni che possono essere tra loro opposte. Si dia il caso che il gruppo di valutazione, su proposta di uno dei componenti, ritenga che la persona abbia dimostrato impegno nel percorso trattamentale, che coerentemente abbia tenuto un comportamento improntato alle regole del vivere civile e disciplinarmente corretto tanto verso gli operatori penitenziari quanto verso gli stessi compagni di detenzione, nelle riunioni periodiche fissate nei termini temporali già indicati tali elementi verranno valutati



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- congiuntamente in modo da poter disporre o meno l'assegnazione presso una sezione ordinaria a trattamento avanzato o verso una sezione/istituto a custodia attenuata. Può altresì accadere che una persona assegnata presso una sezione ordinaria o ordinaria a trattamento avanzato si renda responsabile di *"un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni"*. In tal caso il gruppo o un suo componente pondererà i fatti e proporrà al Direttore la discussione del caso in modo da valutare lo spostamento presso una sezione ex art. 32 r.e. In costanza di casi particolarmente problematici, sentito il Medico dell'Istituto e/o lo psichiatra, laddove ne ricorrano i presupposti clinici, potrà essere considerata la proposta di invio provvisorio presso una Articolazione di Salute Mentale per un approfondimento di osservazione ex art. 112 r.e., fatta salva l'eventuale qualificazione del soggetto come *"minorato psichico"* ex art. 111 r.e.; dalle risultanze della valutazione clinica verranno successivamente dedotti elementi per l'assegnazione successiva. Per inciso si ritiene che fatti disciplinari superiori a quelli sanzionabili con il semplice richiamo o la reiterazione dei fatti sanzionabili con il richiamo siano necessariamente meritevoli di una assegnazione presso le sezioni art. 32 o.p. anche al fine di preservare l'ordinato svolgimento della vita nelle sezioni ordinarie;
- d) in caso di gravi eventi turbativi dell'ordine e della disciplina, fatto salve le previsioni previste dall'art. 78 r.e. (isolamento cautelare) su disposizione del Direttore, che in ogni caso dovrà essere notiziato e messo nelle condizioni di valutare la gravità dei fatti, si potrà spostare nell'immediatezza la persona dalle sezioni ordinarie e/o da quelle a trattamento avanzato in una sezione ex art. 32 r.e. Vale anche in questo caso la previsione di una rivalutazione nei termini previsti;
- e) le assegnazioni presso le sezioni e/o Istituti a custodia attenuata infine sono regolamentate dalla CM C.M. 3675/6125 del 27.07.2017 e dovranno pertanto seguire l'iter ivi previsto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

5. Fase transitoria

Come accennato in premessa la presente direttiva intende fissare le regole essenziali nella piena consapevolezza che questa non può che costituire la premessa metodologica per un processo di più vasta ed articolata complessità che non può che vedere il fattivo impegno delle SS.LL. nella declinazione delle sue linee generali sui territori di propria competenza con il contributo delle Direzioni dei vari istituti.

Tale processo implica il rispetto di alcune tappe fondamentali che disegnano una vera e propria fase transitoria che si può come di seguito punteggiare:

- a) fissare, sulla base dei dati presenti, il numero dei reparti/sezioni da destinarsi alle varie categorie individuate nella presente direttiva secondo le definizioni sopra indicate;
- b) valutare le modalità di realizzazione delle diverse tipologie anche con riferimento alle condizioni strutturali, rispetto alle quali verranno eventualmente evidenziate motivate proposte di modifica e, nell'impossibilità a poter immediatamente procedere, le proposte di organizzazione alternative;
- c) rimodulare, sulla base di questa stima, il circuito ex art. 115 r.e., prospettandolo alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento per una sua celere validazione;
- d) sempre a cura della suddetta Direzione Generale, si proceda all'adeguamento della nomenclatura adottata nell'applicativo 15 in modo da consentire il corretto funzionamento del monitoraggio;
- e) dare inizio, nel frattempo, alle valutazioni della popolazione detenuta presente ed alla nuova definizione delle sezioni detentive :
 - mantenendo inalterate le assegnazioni presso le Sezioni art. 32 già in questo modo individuate;
 - valutando l'assegnazione presso Sezioni Ordinarie o presso Sezioni art. 32 dei detenuti attualmente ristretti presso le sezioni attualmente individuate come "chiuse", denominazione che con la presente circolare viene abrogata;
 - modificando la denominazione delle sezioni ove sono previsti orari di apertura delle stanze pari ad otto ore come "Sezioni ordinarie", anche in



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- questo caso mantenendo inalterate le assegnazioni attuali, fatti salvi eventuali inserimenti dalle sezioni "chiuse";
- modificando la denominazione delle sezioni oggi denominate come "aperte" in Sezioni Ordinarie a trattamento intensificato, ove gli orari di apertura delle stanze non dovranno essere inferiori alle dieci giornaliere.
- f) Dare informazione ai detenuti del processo in atto per l'implementazione del nuovo modello e delle motivazioni ad esso sottese, nelle forme ritenute più opportune ed utili per sostenere il processo di partecipazione, quali le rappresentanze ordinariamente previste (art. 27 o.p.) o coloro che possono essere ritenuti capaci di collaborare allo svolgimento dei programmi dell'Istituto (art. 71 r.e.), gruppi scolastici, redazioni di pubblicazioni interne, ecc.;
- g) modificare i Regolamenti d'istituto ex art. 16 o.p. in modo coerente con le presenti disposizioni;
- h) adeguare i Progetti d'istituto e i conseguenti Piano Territoriali Unitari, avendo cura di incrementare il maggior numero di opportunità trattamentali e di intrattenimento, in modo da riempire di contenuti il tempo della pena nella assoluta consapevolezza che il semplice smistamento sulla base di valutazioni personologiche e di opportunità non risolve, di per sé, quelle condizioni facilitanti il degrado della vita penitenziaria che, a sua volta, costituisce la premessa di eventi critici di varia natura.

I Provveditorati Regionali, nell'ambito della definizione del PTU, individueranno le priorità di realizzazione degli interventi strutturali eventualmente proposti, così da arrivare gradualmente ad un pieno recupero di tutti gli spazi potenzialmente idonei allo svolgimento di attività.

La presente Direttiva, partecipata a tutto il territorio nazionale, verrà applicata per una prima fase sperimentale presso i territori afferenti ai Provveditorati Regionali del....., del..... e del.....



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

La realizzazione della stessa sarà oggetto di monitoraggio da parte della Direzione Generale Detenuti e Trattamento che, con periodicità ne riferirà agli scriventi .

Sono abrogate tutte le precedenti direttive in materia, laddove confliggenti con la presente disposizione.

Roma,

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roberto Tartaglia

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Bernardo Petralia

